

*Sui poteri del Collegio adito in sede di reclamo contro un atto del giudice tutelare*

Trib. Bari, sez. I civ., decreto 18 novembre 2014 (Pres. R. Greco, est. G. Marseglia)

**Tutela – Poteri del tutore – Autorizzazione a promuovere giudizi di divisione – Competenza – Tribunale – Sussiste – Giudice Tutelare – Esclusione – Provvedimenti pronunciato dal G.T. – Reclamo – Poteri del Collegio adito in sede di impugnazione**

*A norma dell'art. 375 n. 3 c.c., l'autorizzazione al tutore a promuovere giudizi di divisione va concessa dal Tribunale su parere del Giudice Tutelare secondo il meccanismo di cui all'art. 732 c.p.c.; laddove il Giudice Tutelare provveda direttamente ad emettere tale autorizzazione, si configura un vizio di costituzione del giudice, motivo di nullità non sanabile del provvedimento adottato e rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 158 c.p.c. In sede di reclamo, dichiarato nullo il provvedimento del giudice tutelare, non può il Collegio provvedere a delibare l'istanza che era stata presentata al giudice della prima fase ma deve limitarsi alla declaratoria in rito.*

*(Massime a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)*

*omissis*

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4.11.2014;  
letto il reclamo presentato con ricorso del 17.04.2014 da LL ai sensi dell'art. 739 c.p.c. avverso il provvedimento del 7.04.2014 reso in udienza dal Giudice Tutelare presso l'Articolazione Territoriale di Rutigliano nell'ambito del procedimento di tutela dell'interdetta LLL (sorella della reclamante) iscritto al n. 242/2010 R.G.V.G., con cui l'attuale tutore NN è stata autorizzata ad instaurare, in nome e per conto dell'interdetta e con un legale di propria fiducia, giudizio di scioglimento della comunione tra lei e la sorella, avente ad oggetto anche il recupero nei suoi confronti di eventuali somme spettanti all'interdetta a titolo di canone di locazione, indennità di occupazione od altro, lamentando la inadeguata valutazione da parte del G.T. della cattiva gestione delle risorse finanziarie dell'interdetta ad opera della tutrice, di cui ella stessa aveva chiesto la rimozione con istanza del 2.04.2014 per tali ragioni oltre che per l'età avanzata (74 anni) e per l'accesa conflittualità con lei e con gli altri componenti della famiglia di origine dell'interdetta;

letta la memoria depositata il 20.10.2014 dal tutore NN, diffusamente argomentando a sostegno della correttezza del suo operato assunto dal 26.03.2009 dopo la rimozione dall'incarico di tutore di LL ai sensi dell'art. 384 c.c. giusto decreto del G.T. confermato dal Tribunale in sede di reclamo a causa delle patologie psicologiche da cui è risultata affetta a seguito di disposta C.T.U. oltre che delle gravi e reiterate omissioni nello svolgimento del suo ufficio unitamente al marito FF, e chiedendo il

rigetto del reclamo con conferma del provvedimento del 7.04.2014 o in estremo subordine, in caso di accoglimento dell'istanza di revoca dell'attuale tutore, la nomina in sua sostituzione di K (cugina dell'interdetta) o di un soggetto terzo rispetto al nucleo familiare in questione, il tutto con vittoria di spese e condanna ex art. 96 c.p.c.;

esaminata la documentazione allegata e sentite le parti all'udienza camerale del 21.10.2014 in cui hanno formulato congiunta richiesta di breve rinvio e del 4.11.2014 in cui la difesa della reclamante ha ulteriormente eccepito la nullità del provvedimento reclamato poiché viziata da illegittima costituzione del giudice a norma degli artt. 158 c.p.c. e 375 c.c., e la difesa della tutela ha contestato tale deduzione ritenendola tardiva ed infondata, e chiedendo in via estremamente subordinata a questo Tribunale, in caso di suo accoglimento, di emettere comunque il provvedimento autorizzativo dell'introduzione dell'azione di divisione presupponendo il parere positivo del G.T.;

rilevato in via assolutamente preliminare che il provvedimento oggetto di reclamo ai sensi dell'art. 737 c.p.c. ha la forma di decreto motivato e non di ordinanza;

rilevato preliminarmente che, come emerge dal verbale di udienza del 7.04.2014, in cui erano presenti le odierne parti (cfr. all. 2 fascicolo reclamante), in quella sede non era stato chiesto al G.T. di pronunciarsi in ordine alla rimozione od all'esonero della tutrice .., pertanto tale aspetto non può formare oggetto del presente reclamo né tantomeno di un provvedimento autonomo del Tribunale in composizione collegiale, essendo esso riservato alla competenza funzionale del Giudice Tutelare dagli artt. 383 e 384 c.c.;

rilevato ancora che, di contro, a norma dell'art. 375 n. 3 c.c. l'autorizzazione al tutore a promuovere giudizi di divisione va concessa dal Tribunale su parere del Giudice Tutelare secondo il meccanismo di cui all'art. 732 c.p.c.;

ritenuto pertanto che, laddove il Giudice Tutelare provveda direttamente ad emettere tale autorizzazione, ciò configura un vizio di costituzione del giudice, motivo di nullità non sanabile del provvedimento adottato e rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 158 c.p.c., il che rende dunque superfluo il dibattito circa la tempestività o meno della conforme eccezione, in un rito peraltro deformalizzato e senza preclusioni quale quello è camerale;

atteso infatti che non potrebbe applicarsi nella specie l'invocato principio espresso dall'art. 50-quater c.p.c. poiché non si è in presenza di inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del Tribunale, né tantomeno l'art. 83-ter disp. att. c.p.c. in combinato disposto con l'art. 155 poiché non vi è stata erronea ripartizione degli affari tra la Sede centrale e le soppresse Sezioni Distaccate (oggi Articolazioni Territoriali) del Tribunale, ma si è in presenza di un provvedimento emesso da un organo della giurisdizione civile distinto dal Tribunale stesso (ovvero il Giudice Tutelare) e non dotato ex lege della competenza funzionale per provvedere, (si vedano sul punto Cass. civ., n. 1262/1987, n. 4696/1988, n. 10637/1997 che hanno pacificamente ammesso il regolamento d'ufficio di competenza ex art. 45 c.p.c. per risolvere conflitti tra Tribunale e Giudice Tutelare);

considerato infine che, dovendosi dunque cassare il provvedimento impugnato e pur comprendendosi le ragioni di economia processuali rappresentate dalla difesa della tutela, il relativo provvedimento

autorizzativo ex art. 375 c.c. non potrà essere adottato “ora per allora” dal Tribunale in questa sede, poiché, essendosi in fase di reclamo, tale modus procedendi avrebbe la controindicazione di privare le parti di un grado procedimentale, con la conseguenza che qualora una di esse voglia contestare sotto altri profili la presente decisione sarebbe costretta a presentare ricorso straordinario per Cassazione a norma dell’art. 111 Cost;

ritenuti sussistenti, attesa la peculiarità della vicenda e la natura solo processuale della presente decisione, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del procedimento di reclamo ex art. 739 c.p.c. che ha assunto natura chiaramente contenziosa, con conseguente non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando in sede di reclamo, così provvede:

1. visti gli artt. 739 e 158 c.p.c., e 375 n. 3 c.c., accoglie il reclamo proposto da LL e, per l’effetto, annulla il decreto del 7.04.2014 adottato dal Giudice Tutelare del Tribunale di Bari – Sezione Stralcio - Articolazione Territoriale di Rutigliano nel procedimento n. 242/2010 R.G.V.G.;
2. compensa integralmente le spese del procedimento di reclamo tra le parti.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio della 1<sup>a</sup> Sezione civile del Tribunale in data 18 novembre 2014.